

**BANDO PER L'ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'
AGLI ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**

(come approvato con delibera n° 68/2021 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/5/2021)

Art. 1 – Finalità e oggetto del bando

- 1) Con nota del 04 marzo 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il “REGOLAMENTO ENPAM A TUTELA DELLA GENITORIALITÀ” (di seguito il “Regolamento”), a sua volta approvato con delibera n° 48 del 24 maggio 2019 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM. Detto Regolamento, che codifica gli aiuti che la Fondazione può concedere ai propri iscritti a sostegno della genitorialità, all'art. 10 prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM possa:
 - a) (comma 2 dell'art. 10) concedere agli iscritti sussidi a favore della genitorialità per agevolare la fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l'infanzia ovvero per favorire l'allattamento e l'assistenza ai neonati entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia;
 - b) (comma 3 dell'art. 10) riconoscere un sussidio di importo pari all'indennità minima prevista dal Regolamento per gli eventi tutelati dal Capo II, con esclusione di quelli disciplinati dall'art. 8, agli iscritti all'ENPAM ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 208 del 28.12.2015 (iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale).
- 2) Con nota del 16 ottobre 2020 prot. n. 11531, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato le “NORME IN MATERIA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE DELLA GESTIONE QUOTA B DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE” (di seguito le “Norme”), a sua volta approvato con delibera n. 116 del 12 dicembre 2019 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM. Dette Norme, che codificano gli aiuti che la Fondazione può concedere ai propri iscritti a sostegno della genitorialità, all'art. 9 prevedono che il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM possa:
 - a) (comma 1 dell'art. 9) concedere agli iscritti alla gestione “Quota B” sussidi aggiuntivi, anche cumulabili con quelli previsti dall'art. 10 del Regolamento Enpam a tutela della genitorialità, per agevolare la fruizione di servizi di baby-sitting della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l'infanzia, ovvero per favorire l'allattamento e l'assistenza ai neonati entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia, secondo le modalità, i termini e nei limiti determinati annualmente da codesto Consiglio di Amministrazione.

Sia l'art. 10 del Regolamento che l'art. 9 delle Norme prevedono che il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM deliberi, annualmente, le modalità, i termini ed i limiti per la fruizione dei sussidi sopra indicati.

Con il presente “Bando per l'anno 2021 per la concessione di sussidi a sostegno della genitorialità agli iscritti della Fondazione ENPAM” (di seguito il “Bando”), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 68/2021 del 27/5/2021 sono individuati:

- le risorse complessive disponibili per l'erogazione dei sussidi di cui al Bando nell'anno 2021,
- le prestazioni di cui possono fruire gli iscritti che posseggono i requisiti del Bando e la misura della singola prestazione,
- i destinatari e i requisiti necessari per la partecipazione al Bando,
- le modalità di istruttoria e di presentazione delle domande di partecipazione al Bando.

Art. 2 – Risorse disponibili

L'importo destinato al Bando per i sussidi a sostegno della genitorialità per l'anno 2021 è pari ad € 3.500.000,00 (€ tremilionicinquecentomila/00) così suddivisi:

Art. 10 del Regolamento (iscritti alla Fondazione ENPAM "Quota A")

- € 1.500.000,00 (unmilioneicinquecentomila/00) per le finalità di cui al punto 1a) dell'articolo 1 del presente Bando,
- € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per le finalità di cui al punto 1b) dell'articolo 1 del presente Bando,

Art. 9 delle Norme (iscritti alla Fondazione ENPAM "Quota B")

- € 1.500.000,00 (unmilioneicinquecentomila/00) per le finalità di cui al punto 2a) dell'articolo 1 del presente Bando.

Art. 3 – Prestazioni sussidiate e misura delle stesse

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di promuovere la conciliazione della vita lavorativa o di studio con quella familiare, riconosce nell'anno 2021 agli iscritti all'ENPAM in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 del Bando, le seguenti tipologie di prestazioni:

Iscritti alla gestione di "Quota A"

- a) un sussidio *una tantum*, non connesso ad una perdita reddituale né strutturato come integrazione allo stesso reddito, pari a € 1.500,00 (millecinquecento), finalizzato ad agevolare:
 - la fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l'infanzia ovvero per favorire l'allattamento e l'assistenza ai neonati così da consentire agli iscritti la prosecuzione dell'attività lavorativa anche durante i primi dodici mesi di vita del bambino/i nato/i nel corso del 2020 e fino alla data di scadenza del presente bando;
 - l'ingresso del/i minore/i in famiglia avvenuto nel corso dell'anno 2020 e fino alla data di scadenza del presente bando.

Per poter accedere al sussidio sopra descritto occorre che, alla data di pubblicazione del presente bando, il beneficiario sia iscritto all'ENPAM;

- b) un sussidio, a favore degli iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 208 del 28.12.2015: di maternità per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi (art. 2 del Regolamento); di adozione nazionale ed internazionale per i 5 mesi dall'ingresso del minore in famiglia (art. 3 del Regolamento); per l'affidamento di minore per i tre mesi successivi all'ingresso in famiglia (art. 3 del Regolamento); di interruzione della gravidanza (art. 4 del Regolamento). Gli eventi di cui alle fattispecie richiamate devono essere intervenuti nel corso dell'anno 2020 e fino alla data di scadenza del presente bando. Il sussidio sarà riconosciuto in misura integrale per gli eventi verificatisi dopo l'iscrizione all'Enpam; qualora l'iscrizione sia avvenuta successivamente all'evento, ma all'interno del periodo tutelato, il sussidio sarà riconosciuto in misura proporzionale. La misura di tali sussidi è pari all'indennità minima lorda prevista per ciascuna fattispecie nell'anno in cui si colloca l'evento;

BANDO PER L'ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'
AGLI ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM
(come approvato con delibera n° 68/2021 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/5/2021)

Iscritti anche alla gestione di "Quota B"

- c) un ulteriore sussidio *una tantum*, cumulabile con il sussidio relativo alla gestione di Quota A, non connesso ad una perdita reddituale né strutturato come integrazione allo stesso reddito, pari a € 1.500,00 (millecinquecento), finalizzato ad agevolare:
- ⊖ la fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l'infanzia ovvero per favorire l'allattamento e l'assistenza ai neonati così da consentire agli iscritti la prosecuzione dell'attività lavorativa anche durante i primi dodici mesi di vita del bambino/i nato/i nel corso del 2020 e fino alla data di scadenza del presente bando;
 - ⊖ l'ingresso del/i minore/i in famiglia avvenuto nel corso dell'anno 2020 e fino alla data di scadenza del presente bando.

I sussidi sopra indicati possono essere concessi una sola volta per ogni figlio.

Art. 4 – Destinatari del sussidio e requisiti

I sussidi di cui all'art. 3 del Bando, sono riservati alle madri iscritte all'ENPAM che presentino richiesta secondo quanto previsto nell'articolo che segue.

Solo nel caso di morte o grave infermità della madre (anche non iscritta all'ENPAM), abbandono della stessa o affidamento esclusivo del bambino o minore al padre, quest'ultimo, se iscritto all'ENPAM, può presentare domanda per i sussidi di cui all'art. 3 del Bando.

Fermi i requisiti precedenti e che seguono, al sussidio di cui all'art. 3 possono accedere gli iscritti in regola con gli adempimenti dell'Ente in materia di iscrizione e contribuzione e che non abbiano già avuto erogato dall'ENPAM analogo sussidio e/o analoga indennità per il medesimo figlio.

In caso di irregolarità contributiva, il sistema che sovrintende la compilazione delle domande impedirà momentaneamente l'invio della richiesta di sussidio; solo dopo la regolarizzazione della propria posizione sarà consentita la trasmissione della domanda purché ciò avvenga nei termini previsti nel presente bando (art. 5, terzo capoverso).

L'ENPAM non prevede incompatibilità nell'erogazione dei sussidi di cui al presente bando con altri analoghi erogati da altri Enti; ciò nonostante, si invitano gli iscritti a verificare l'esistenza di vincoli o incompatibilità apposti da parte di altri Enti erogatori.

Iscritti alla gestione di "Quota A"

Per l'accesso ai sussidi di cui all'art. 3 lettera a) e b) del Bando, il richiedente deve aver dichiarato un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell'intero nucleo familiare (compresi i redditi percepiti all'estero) non superiore a 8 volte il trattamento annuo minimo Inps per l'anno in corso pari a € 6.702,54 e pertanto non superiore a € 53.620,32; il reddito superiore è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l'anno in corso per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Iscritti anche alla gestione di "Quota B"

Viene considerato medico iscritto chi, alla data di presentazione della domanda, abbia maturato, nei dieci anni precedenti, almeno tre anni solari di contribuzione alla gestione "Quota B", di cui almeno uno nel triennio precedente. Per l'accesso ai sussidi di cui all'art. 3 lettera c) del Bando, il richiedente deve aver dichiarato (compresi i redditi percepiti all'estero) un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell'intero

BANDO PER L'ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'
AGLI ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM
(come approvato con delibera n° 68/2021 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/5/2021)

nucleo familiare non superiore a 8 volte il trattamento annuo minimo Inps per l'anno in corso pari a € 6.702,54 e pertanto non superiore a € 53.620,32; tale limite è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l'anno in corso per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

In entrambi i casi sopra descritti (iscritti Quota A e iscritti Quota B), qualora un componente il nucleo familiare abbia un'invalidità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore all'80%, il limite del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario di cui ai capoversi precedenti è incrementato di un importo pari a due volte il trattamento minimo Inps per l'anno in corso per ognuno dei componenti affetti dall'invalidità.

Il nucleo familiare è da intendersi costituito:

- dallo stesso iscritto e dal coniuge non legalmente separato, anche se non risulta nello stato di famiglia perché con residenza diversa;
- dallo stesso iscritto e dal convivente (se inserito nello stato di famiglia);
- e dai familiari a loro carico (inseriti nello stato di famiglia) per i quali sono percepiti gli assegni familiari.

Per gli iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 208 del 28.12.2015, ai fini del calcolo del reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni di cui al presente articolo, si definisce nucleo familiare il nucleo cui appartiene l'iscritto.

Art. 5 – Istruttoria, presentazione delle domande e documentazione richiesta

Per accedere ai benefici disciplinati dal presente bando è necessario presentare domanda esclusivamente tramite la procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

Gli iscritti possono inoltrare le domande, successivamente alla pubblicazione sul sito del presente Bando e solo nel periodo indicato nel capoverso che segue, secondo le istruzioni della procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

Le domande, compilate e complete in ogni parte, possono essere trasmesse alla Fondazione a partire 12:00 del giorno 30 giugno 2021 e fino al termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 17 settembre 2021.

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del presente Bando e/o oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande e comunque al di fuori della procedura informatizzata indicata, non saranno prese in considerazione e non verranno processate.

La fase istruttoria è affidata all'ufficio competente dell'Ente cui spetta verificare:

- i requisiti stabiliti dal Regolamento, dalle Norme e dal presente Bando;
- la completezza e conformità della documentazione richiesta;

L'ENPAM effettuerà verifiche a campione sui redditi autocertificati e sulle altre dichiarazioni effettuate nelle domande presentate.

Qualora, alla data di scadenza indicata, le domande risultate conformi ai requisiti indicati, per uno o più sussidi di cui ai punti 1a), 1b) e 2a) dell'art. 1, risultassero eccedenti le disponibilità del presente bando, verrà redatta, per il sussidio incapiente, apposita graduatoria ordinando le domande in ordine crescente per reddito lordo del nucleo familiare medio degli ultimi tre anni; l'erogazione del sussidio avverrà a favore dei richiedenti con i redditi minori fino all'esaurirsi delle risorse disponibili.

Il presente bando sarà attivo sul sito web della Fondazione fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

**BANDO PER L'ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'
AGLI ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**
(come approvato con delibera n° 68/2021 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/5/2021)

L'ENPAM invierà tramite mail all'interessato comunicazione dell'esito dell'istanza entro 120 giorni dalla data di scadenza del bando.

Le domande che non trovano accoglimento nel Bando non acquisiscono alcun diritto o privilegio.

Art. 6 – Accesso al Bando

La domanda di accesso al bando deve essere predisposta esclusivamente mediante la procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

Art. 7 – Falsità di atti e dichiarazioni mendaci

Partecipando al Bando i richiedenti i sussidi si dichiarano consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella compilazione delle domande.

Art. 8 – Foro Competente

Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che insorgessero tra le parti per l'applicazione del Bando e del Regolamento, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 9 – Durata del bando

Il presente bando entra in vigore dalla data odierna, 28/06/2021, di pubblicazione del presente Bando e decade con la data di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021 e comunque al 31 dicembre 2021.